

6

-TRIBUNALE DI MODENA - SEZIONE SECONDA CIVILE - RG n. 3465/2017
- EST. DOTT. SSA LONGOBARDI - 09.01.2018 - DECRETO -
N. 3465/2017 R.G. Vol. - COPPIA DI FATTO - CESSAZIONE CONVIVENZA -
- PROLE - AFFIDAMENTO -
- MANTENIMENTO -
- CONDIZIONI -



Il Tribunale di Modena
SEZIONE SECONDA CIVILE

composto da

DOTT. ANGELO GIN TIBALDI

PRESIDENTE

DOTT. SSA ESTER RUSSO

GIUDICE

DOTT. SSA MARIA LORENZA LONGOBARDI

GIUDICE ON. REL.

HA PRONUNCIATO IL SEGUENTE

DECRETO

nella causa in epigrafe indicata promossa da

contro

Oggetto: ricorso ex art.337 bis e ss. c.c.

Sciogliendo la riserva che precede, in ordine al ricorso depositato da
osserva quanto segue.

La ricorrente, premettendo di aver intrapreso una relazione sentimentale nell'anno 1997 con , con cui poi aveva convissuto *more uxorio* dal 1999 e dalla cui unione erano nate, a Modena, il , la figlia e a Modena, il , il figlio , cessata la convivenza nel 2015, chiedeva l'affido condiviso dei figli, con collocazione prevalente presso la madre, conseguente assegnazione della casa familiare, la regolamentazione del diritto di frequentazione



del padre, un contributo al mantenimento dei figli pari ad euro 700,00 oltre al rimborso del cinquanta per cento delle spese straordinarie.

non si costituiva in giudizio, ma, presentatosi all'udienza fissata per la comparizione delle parti, dichiarava di essere d'accordo per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, come di seguito trascritte:

"1- Affidare i figli minorenni _____ e _____ **a entrambi i genitori e autorizzare ciascuno di loro a esercitare separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.**

2- Assegnare a _____ **la casa familiare di** _____ **(Mo), via** _____ **, come arredata e corredata.**

3- Disporre che i figli _____ **e** _____ **siano collocati presso l'abitazione materna di** _____ **(Mo), via** _____

4- Determinare che i figli _____ **e** _____ **siano presenti presso il padre un giorno infrasettimanale con pernottamento e due fine settimana al mese dal venerdì sera alla domenica sera; nonché per due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo (da concordare entro il 30 giugno di ciascun anno), per tre giorni nel periodo natalizio (23, 24 e 25 oppure 26, 27 e 28), per tre giorni nel periodo di fine dell'anno (29, 30 e 31 oppure 1, 2 e 3) e per tre giorni nel periodo pasquale (Pasqua e due giorni precedenti oppure Pasquetta e due giorni successivi), con alternanza annuale per il giorno di Natale, Capodanno e Pasqua. Una volta raggiunta la maggiore età i figli regoleranno autonomamente le giornate ed i periodi di permanenza con il padre.**

- Obbligare _____ **a erogare a** _____ **entro il quindicesimo giorno di ogni mese, a titolo di contributo di mantenimento dei due figli** _____ **ed** _____ **la somma di € 700,00 – euro settecento//00 – (pari ad € 350,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo il pertinente indice Istat; nonché a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico necessarie per la prole secondo il seguente schema:**



spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari;

spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche; b) cure termali e fisioterapiche; c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale; d) cure non convenzionali; e) farmaci particolari;

spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno; c) gite scolastiche senza pernottamento; d) trasporto pubblico; e) mensa;

spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati; b) corsi di specializzazione; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) alloggio presso la sede universitaria;

spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;

spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze”.

All'esito, il Tribunale riservava la decisione, mentre non si procedeva all'audizione dei minori in quanto manifestamente superfluo.

Gli accordi assunti dai genitori in ordine all'affido condiviso, alla collocazione dei figli presso la madre e alle modalità di frequentazione tra il padre e i figli risultano conformi all'interesse morale e materiale della prole nonché alla regola generale del regime di affido condiviso introdotto dalla L.n.54/2006, quale strumento che



consente ai figli di mantenere un rapporto significativo e continuativo con entrambi i genitori ed infine agli artt. 337 bis e ss. c.c.

Analogamente, risultano congrue, proporzionali alle condizioni reddituali e patrimoniali dei due ex conviventi nonché ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore e rispondenti alle esigenze di queste ultime gli accordi di carattere economico, che prevedono il versamento di un contributo al mantenimento di euro 700,00 per i figli da parte del padre, oltre al rimborso del cinquanta per cento delle spese straordinarie, come analiticamente indicate.

La controversia può dunque essere definita in conformità a tale accordo.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, tenuto conto della natura e dell'esito della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

visto l'art.337 bis e ss. c.c.,

dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti come in parte motiva trascritte;

compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione del Tribunale di Modena il 18.10.2017.

Il Giudice on. est.

Dott. Maria Lorenza Longobardi

Il Presidente

Dott. Angelo Gin Tibaldi

